

Verona, 18 gennaio 2019

FOCUS

Imposizione indiretta del Trust: la Cassazione ritorna ad esprimersi -ordinanza n. 734/2019-

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Con l'ordinanza n. 734, depositata il 15 gennaio 2019, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul tema dell'imposizione indiretta del trust, affermando come questa debba essere definita caso per caso. Con il presente focus ne vengono approfonditi i contenuti.

Premessa

In data 15 gennaio 2019 è stata depositata l'ordinanza n. 734 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, che torna ad esprimersi in merito al trattamento applicabile, ai fini dell'imposizione indiretta, all'attribuzione dei beni in trust.

Innanzitutto è da premettere che, ai fini dell'imposizione indiretta, attualmente, l'ordinamento italiano non prevede alcuna disposizione fiscale che regolamenti, direttamente, il trattamento applicabile alle attribuzioni dei beni in trust, dovendosi pertanto determinare il trattamento fiscale dei vari atti che riguardano il trust in via interpretativa sulla base delle norme esistenti, con la conseguenza che significativa è divenuta ad essere l'evoluzione giurisprudenziale, di merito e di legittimità, che si è sviluppata intorno a tale problematica.

Difatti l'ordinanza in oggetto è solo l'ultimo orientamento che la giurisprudenza di legittimità ha adottato riguardo al trust: negli anni sono state adottate diverse e differenti ordinanze e pronunce, anche fra loro discordanti, che hanno, di volta in volta, variato orientamento, non consentendo di beneficiare di una visione univoca sul tema.

Nel biennio 2015-2016, con le ordinanze nn. 5322 del 18 marzo 2015, 3735-3737 del 24 febbraio 2015, 3886 del 25 febbraio 2015 e 4482 del 7 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto l'atto di donazione del trust come fattispecie idonea all'applicabilità dell'imposta di successione e di donazione proporzionale; viceversa, a distanza di pochi mesi, mediante l'ordinanza n. 21614 del 26 ottobre 2016, la Corte ha affermato l'applicabilità della tassazione in misura fissa, affermando che la dotazione di un trust non è da intendersi come manifestazione di capacità contributiva. Successivamente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla tassazione indiretta del trust con la sentenza 30.5.2018 n. 13626 che, pur affermando di aderire all'orientamento promosso da Cass. 21614/2016, ha concluso per l'applicazione dell'imposta di donazione in misura proporzionale all'atto di dotazione di un trust liquidatorio con conferimento di quote societarie. Oltretutto, come anticipato, le diversità di vedute si sono evidenziate anche in seno alla giurisprudenza di merito, ove l'orientamento maggioritario ha sostenuto l'applicazione della tassazione proporzionale solo in occasione del trasferimento finale. Tali prime sentenze di merito derivarono dall'orientamento enunciato dall'Agenzia delle Entrate, che si espresse con circ. 48/2007, rilevando che l'atto con cui il disponente vincola i beni in trust, trasferendoli al trustee, rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell'art. 2 co. 49 del DL 262/2006, sia che si tratti di un atto *inter vivos* che *mortis causa*, affermando successivamente anche che "la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust"; conseguenza diretta di tale orientamento dell'Amministrazione Finanziaria, sarebbe quindi che la successiva devoluzione dei beni ai beneficiari finali non determina un ulteriore presupposto impositivo e l'eventuale incremento del patrimonio del trust non comporta l'obbligo di corrispondere l'ulteriore imposta al momento della devoluzione ai beneficiari finali.

In tale contesto quindi, si va ad inserire la nuova ordinanza della Cassazione di seguito analizzata.

I fatti

Riepilogando brevemente i fatti oggetto della controversia che ha portato all'ordinanza trattata nel presente focus, in data 13 febbraio 2008, veniva stipulato un atto istitutivo di un trust, avente ad oggetto beni immobili, il quale veniva registrato con pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate locale, con successivo avviso di liquidazione, richiedeva il pagamento dell'imposta di donazione nella misura del 6% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. L'ufficio in particolare motivava l'avviso di liquidazione tenendo conto che la costituzione di beni in trust rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, e conseguentemente il conferimento di beni in trust andava assoggettato a detta imposta in misura proporzionale, tenuto conto, ai fini dell'applicazione delle aliquote e delle franchigie, del rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario finale. Riteneva altresì dovute le imposte ipocatastali in misura proporzionale, poiché la loro applicazione non dipendeva dall'individuazione del beneficiario finale.

Avverso il suddetto avviso di liquidazione, proponeva ricorso il notaio rogante, chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato e deducendo a tal fine, tra l'altro, che solo successivamente, nel momento in cui il trustee, realizzando il programma del trust, avrebbe attribuito i beni costituiti nel trust ai beneficiari, si sarebbe integrato il presupposto impositivo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, investita della controversia, accoglieva il ricorso presentato dal Notaio rogante, ritenendo che solo una volta realizzato il programma predisposto dal disponente, con conseguente attribuzione dei beni segregati nel trust ai beneficiari, da parte del trustee, si sarebbe realizzato il presupposto impositivo.

Contro la suddetta decisione, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, sostenendo che, qualora si fosse individuato il momento impositivo nella attribuzione di beni solo a favore dei beneficiari finali, si sarebbe omesso di considerare che già al momento in cui il trust viene costituito vi può essere una attribuzione di beni a favore del trustee.

La Commissione Regionale di Firenze (sent. del 17.11.2011), rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, sulla base delle seguenti principali considerazioni:

- oggetto della controversia era un trust liberale costituito da una persona fisica mediante trasferimento in trust di beni immobili, e i beneficiari finali non erano individuabili al momento dell'istituzione del trust, poiché la loro concreta e definitiva individuazione dipendeva dal verificarsi di taluni eventi futuri e incerti;
- se vi è liberalità indiretta e se le aliquote e le franchigie andavano determinate in ragione dei legami di parentela, la capacità economica tassabile non poteva che essere l'incremento patrimoniale conseguito dagli stessi, rilevando che il d.l. n. 262/2006, reintroducendo il tributo successorio, ha mantenuto fermo che i diversi presupposti di imponibilità rilevano qualora si verifichi un incremento patrimoniale per un soggetto diverso dal disponente;
- e in definitiva, per i trust, il momento di applicazione del tributo era legato alla presenza di beneficiari determinati e diritti equitativi definitivi.

All'esito di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate presentò ricorso per Cassazione.

Il parere della Cassazione

La sentenza analizzata nel presente breve focus, muove le proprie considerazioni facendo riferimento principalmente al primo motivo con cui l’Agenzia delle Entrate motivava il proprio ricorso ove deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262/2006, per non aver considerato che le dette disposizioni indicano quale presupposto dell’imposta la mera costituzione di un vincolo di destinazione, non prescrivendo che l’imponibilità dell’operazione resti subordinata al trasferimento del bene al beneficiario finale. Dopo una breve introduzione concernente l’istituto del trust e dopo essersi soffermata sui contrasti esistenti in seno alla Corte medesima con riguardo all’applicazione dell’imposizione indiretta all’istituto del Trust, analizzandone le tesi maggioritaria e minoritaria, la Corte si esprime ritenendo innanzitutto troppo rigido l’orientamento secondo cui l’imposizione proporzionale sia automaticamente collegata alla costituzione di vincoli senza valutarne gli effetti (vedasi le sentenze Cass. n. 5322/2015, 3886/2015, 3737/2015). La Corte, infatti, nell’ordinanza in oggetto va ad analizzare le singole modalità di imposizione applicabili caso per caso, a seconda della situazione che si viene a determinare; in particolare, secondo la Corte, se il trust determina un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee (trust traslativo) e viene individuato il beneficiario finale del trust, va applicata immediatamente l’imposta di donazione e l’imposta ipotecaria e catastale proporzionale (nel caso in cui il vincolo del trust comprenda beni immobili), come se si fosse d’innanzi ad una donazione dal disponente al beneficiario. Qualora invece il trust sia «traslativo» ma il trasferimento dei beni al “trustee” abbia natura transitoria e non esprima alcuna capacità contributiva, si procede ad una imposizione in misura fissa, in quanto il presupposto d’imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal “trustee” al beneficiario, e pertanto sino a tale momento non potrebbe applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale.

Nel caso in cui, infine, il trust sia «autodichiarato» (ovverosia se il trust è stato istituito dal disponente che ha nominato se stesso quale *trustee*) la Corte rileva che si debba valutare caso per caso facendo riferimento a quanto rilevato poc’anzi, e quindi ove si determini una situazione già stabilizzata (qualora ad esempio, il disponente sia anche beneficiario o il beneficiario è un terzo, definitivamente individuato), si applica la tassazione proporzionale, viceversa, si applica la tassazione in misura fissa.

Nel caso specifico, oggetto dell’ordinanza, la Corte, ricordando come la disponente avesse costituito il trust individuando come beneficiari finali se stessa e/o parenti fino al quarto grado, sulla base di una serie di eventi futuri ed incerti, rileva che la lettura offerta dal dato normativo fiscale fa ritenere legittima l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, qualora, come nella fattispecie, il trasferimento a favore dell’attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario immediato del trasferimento. In particolare, viene rilevato come, nella specie, i contraenti vollero il reale trasferimento degli immobili al trustee e, quindi, il reale arricchimento dei beneficiari, non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente, ritenendo dunque corretta l’applicazione dell’imposta di donazione nella misura del 6%, trattandosi di beni devoluti a favore di parenti fino al quarto grado del disponente.

In conclusione, quindi, secondo la pronuncia qui analizzata, la tassazione del vincolo di destinazione scaturente dall’istituzione di un trust è una questione che non ha una soluzione univoca e che va decisa di volta in volta cogliendo, nei casi concreti, le peculiarità dei singoli trust; nel complesso, tale nuova pronuncia potrebbe quindi lasciare aperte nuove prospettive interpretative della fattispecie, non parendo del tutto chiusa la questione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Matteo Tambalo